

Rassegna stampa del

3 Marzo 2014



Infocamere. Da mercoledì aumenta la fruibilità del Registro delle imprese

Visure camerali più chiare

Enrico Netti

■ Nuovo look per le visure camerali. Da mercoledì il documento che presenta la situazione giuridica e le principali informazioni economiche delle aziende iscritte presso il Registro imprese diventa ancora più chiaro e semplice da consultare. La grafica propone in prima pagina le principali informazioni dell'azienda, i dati anagrafici ed economici, quelli sull'attività e un riepilogo dei documenti

AL DEBUTTO

Il «Qr code» garantisce la non contraffazione del documento e consente il recupero da tablet, smartphone e pc

disponibili e delle certificazioni ottenute. L'indice navigabile consente poi di accedere alle informazioni da approfondire e di ottenere una sintesi dei principali dati. Al debutto il Qr code, collocato nella prima pagina, che garantisce l'autenticità del documento in possesso con quello archiviato dal Registro imprese al momento dell'estrazione. Lo stesso Qr code, da leggere con l'app "Ri Qr code" realizzata da InfoCamere, permette di recuperare l'originale da smartphone, tablet e pc.

«Rendere i contenuti della vi-

sura camerale più chiari, completi e facilmente fruibili - sottolinea Valerio Zappalà, direttore generale di InfoCamere - è il nostro contributo ad aumentare la diffusione del patrimonio informativo delle Camere di commercio verso le imprese e i cittadini. Con le novità introdotte il Registro imprese, definito dal Codice dell'amministrazione digitale come una delle base dati d'interesse nazionale, fa un ulteriore passo avanti in termini di trasparenza e si rafforza come strumento pensato per offrire informazioni di qualità, garantite e di facile lettura».

Il Registro contiene le informazioni relative a più di 10 milioni di persone fisiche che svolgono, o hanno svolto, un'attività imprenditoriale oppure ricoprono una posizione di amministratore, socio, sindaco o dirigente. Le imprese registrate sono oltre sei milioni e ogni anno vengono depositati circa 900 mila bilanci.

Il tutto è facilmente consultabile in maniera integrale sul portale (www.registroimprese.it) da cui è possibile impostare degli alert: un aiuto per essere sempre informati sulle modifiche delle aziende d'interesse. È anche possibile visualizzare sulle Google maps una o più imprese selezionate con criteri dimensionali o geografici. Il portale offre una serie di preziosi strumenti di conoscenza e lavoro.

Le consultazioni

I SERVIZI

Visure erogate nel periodo 2011-2013. In migliaia

Utenza	Totale
Unioni camerali	175
Pa centrale	20.700
Enti locali	2.151
Distributori	27.108
Associazioni di categoria	10.910
Utenti registroimprese.it	11.147
Totale	72.192

LA PROVENIENZA

Province con più accessi nel 2013

	%
Milano	11,8
Roma	11,3
Napoli	4,6
Torino	4,2
Firenze	2,3
Bologna	2,2
Bari	1,9
Palermo	1,8
Catania	1,8

Fonte: Infocamere

Lo conferma il numero delle visure, ben 72,2 milioni, erogate nell'ultimo triennio da InfoCamere. Tra gli utenti più assidui ci sono i professionisti (quasi il 41%) e le imprese (36,1%), oltre alla Pae e alle associazioni di categoria. «InfoCamere investe nello sviluppo del Registro imprese - aggiunge Zappalà - che rappresenta uno degli asset nazionali su cui fondare lo sviluppo dell'agenda digitale».

Nel 2013 le visite al portale hanno raggiunto i 7,3 milioni con un aumento superiore al 30% sull'anno precedente e i visitatori unici hanno superato i 3,6 milioni (+36%). In media vengono lette 3,7 pagine per un tempo di permanenza di poco più di quattro minuti.

Lo strumento più utilizzato per la consultazione è il computer, ma gli accessi in mobilità con tablet e smartphone sono raddoppiati in dodici mesi. Quasi la metà degli accessi proviene dalle principali città: su tutte svetta Milano, con una quota vicina al 12%, che precede Roma, Napoli e Torino.

Nell'ultimo anno è aumentato il numero delle visure richieste al portale registroimprese.it sulle società di persone, a quota 1,8 milioni (+100 mila sul 2012), mentre quelle sulle società di capitali e le altre forme sono rimaste sostanzialmente stabili.

enrico.netti@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli. L'asseverazione nel protocollo tra consulenti del lavoro e ministero

L'«Asse.co» incide sulle ispezioni

Stefano Rossi

Con il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 gennaio tra il ministero del Lavoro e il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, è nato un nuovo strumento per asseverare la regolarità contrattuale delle imprese: la garanzia della conformità alle regole potrà essere data dall'Ordine dei consulenti del Lavoro.

Tuttavia, mentre la certificazione dei contratti prevista dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 276/2003 attribuisce maggiori certezze sulla corretta riconduzione di una prestazione di lavoro a una delle tipologie contrattuali previste, l'Asse.co. (l'asseverazione dei contratti) trova la propria origine solo nel protocollo d'intesa.

L'istanza che il datore di lavoro deve presentare, anche tramite il suo consulente del lavoro, al

Consiglio nazionale dell'Ordine, deve contenere una dichiarazione di responsabilità sulla non commissione di illeciti in materia di lavoro minorile, orario di lavoro, lavoro nero e sicurezza sui luoghi di lavoro. L'articolo 2 del protocollo d'intesa non spiega, tuttavia, se il rispetto delle diverse materie debba sussistere in maniera cumulativa o se il datore possa dichiarare il rispetto di alcune di esse.

Un'altra questione riguarda il momento in cui devono sussistere i requisiti: il protocollo stabilisce che la non commissione di illeciti si deve riferire a tutto l'anno precedente l'istanza, o, in caso di prima domanda, alla data di presentazione. Pertanto, nell'ipotesi di prima istanza i requisiti di regolarità si dovrebbero legare al termine di prescrizione quinquennale.

L'istanza deve contenere anche una dichiarazione di responsabilità del consulente del lavoro,

scelto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, sulla verifica, in base alle evidenze documentali, del rispetto della contrattazione collettiva e della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva necessari per ottenere il Durc. Il protocollo esclude però la verifica dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori. Un'esclusione dovuta probabilmente alla necessità di una delega specifica che il datore di lavoro deve rilasciare al consulente del lavoro per i pagamenti.

L'Asse.co. è rilasciata entro 30 giorni dal Consiglio nazionale, esclusivamente per via telematica. L'asseverazione ha validità annuale dalla data di rilascio, salvo verifiche quadrimestrali per constatare la permanenza delle condizioni di regolarità.

La direzione generale dell'attività ispettiva del ministero del Lavoro orienterà l'attività di vigilanza in via prioritaria nei con-

fronti delle imprese private dell'Asse.co. L'articolo 7 del protocollo prevede, tuttavia eccezioni nelle ipotesi di specifica richiesta di intervento, indagine demandata dall'autorità giudiziaria o da altra autorità amministrativa e controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

Poiché il protocollo è stato sottoscritto dal ministero del Lavoro, è escluso che possa essere applicato ad altri organi accertatori.

Il protocollo potrà incidere solo sulla pianificazione delle ispezioni da effettuare e non già sugli effetti delle ispezioni eseguite, che rimarranno valide anche per eventuali provvedimenti emessi su imprese asseverate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

Il protocollo di intesa sull'«Asse.co»
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

Il perimetro. Non sono modificati gli accertamenti previsti per le gare

Restano le verifiche sugli appalti

Roberto Mangani

Una delle questioni poste dal protocollo firmato tra il ministero del Lavoro e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro è se l'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (l'Asse.co) possa avere un ruolo anche nella materia degli **appalti pubblici**, per la dimostrazione di alcuni requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti alle gare.

Per rispondere al quesito bisogna partire dai contenuti dell'asseverazione. Questa incide sostanzialmente su due ambiti di attività dell'impresa.

Il primo è l'assenza di una serie di illeciti relativi alla violazione della disciplina su lavoro minorile, orario di lavoro, lavoro nero, salute e sicurezza del lavoro, contratti collettivi, regolarità

contributiva. Il secondo è rappresentato dalla sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc.

I requisiti generali per la partecipazione alle gare che, in astratto, bisogna considerare, sono quelli delle lettere e) e i) del comma 1 dell'articolo 38 del Dlgs 163/2006. Il primo è l'assenza in capo al concorrente di gravi infrazioni alle norme sulla sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Infatti, l'asseverazione accerta la mancanza in capo all'impresa pro-

I PUNTI SOTTO ESAME

La regolarità contributiva e i requisiti sulla sicurezza devono essere comunque accertati tramite il Durc e l'Autorità dei contratti pubblici

prio di una serie di illeciti che derivano dalla violazione di questi obblighi.

Tuttavia la stessa previsione che individua il requisito, specifica anche come questo vada accertato. Al di là dell'autodichiarazione effettuata dall'impresa in sede di gara, la successiva verifica sulla veridicità della stessa deve essere effettuata, per esplicita previsione normativa, attingendo ai dati registrati nell'Osservatorio istituito presso l'Autorità dei contratti pubblici.

Il secondo requisito da considerare è l'assenza di violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (la cosiddetta regolarità contributiva). L'accertamento di questo requisito da parte dell'ente appaltante deve necessariamente avvenire tramite il

Durc. L'acquisizione d'ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti pubbliche è stata prevista originariamente dalla legge 2/2009 ed è oggi espressamente confermata dall'articolo 6 del Dpr 207/2010 (il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici).

In sostanza, il quadro normativo indica in maniera puntuale come si debbano accertare i requisiti indicati, e non lascia quindi spazio alla possibilità che questo accertamento possa avvenire tramite l'Asse.co. In prospettiva, poi, la verifica dei requisiti autodichiarati dai concorrenti in sede di gara dovrebbe avvenire tramite la banca dati nazionale istituita presso l'Autorità dei contratti pubblici (che dovrebbe entrare a regime a giugno 2014).

© RIPRODUZIONE RISERVATA